

COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI PROFESSIONALI 2026

R.C. AMMANCHI DI CASSA - R.C. PERDITE PATRIMONIALI

REALE MUTUA

Le opzioni che seguono sono previste dalle polizze REALE MUTUA, già proposte negli anni scorsi nell'ambito della convenzione stipulata a livello nazionale dalla FISAC CGIL con la società Aminta SRL.

L'adesione deve essere effettuata **VIA INTERNET** collegandosi al sito www.amintafisaccgil.com all'interno del quale sono disponibili le Condizioni di Polizza.

REALE MUTUA: POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA*

OPZIONE	Massimale per sinistro e anno assicurativo	Premio 01/01/26 31/12/26	Premio 01/04/26 31/12/26	Premio 01/07/26 31/12/26	FRANCHIGIA/SCOPERTO
1° Ammanchi Cassa	€ 8.000	€ 53,00	€ 44,00	€ 39,00	
2° Ammanchi Cassa	€ 10.000	€ 85,00	€ 75,00	€ 56,00	1° sinistro: Nessuna franchigia
3° Ammanchi Cassa	€ 15.000	€ 98,00	€ 79,00	€ 67,00	2° sinistro: € 80,00 Dal 3° sinistro: € 155,00
4° Ammanchi Cassa	€ 20.000	€ 120,00	€ 95,00	€ 81,00	

Per le esclusioni v. il paragrafo **REALE MUTUA - R.C. AMMANCHI DI CASSA: ESCLUSIONI** a pagina 3

REALE MUTUA: COMBINAZIONI DI GARANZIE

POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA* E R.C. PATRIMONIALE¹

OPZIONE	Massimale per sinistro e anno assicurativo	Premio 01/01/26 31/12/26	Premio 01/04/26 31/12/26	Premio 01/07/26 31/12/26	Premio 01/10/26 31/12/26	FRANCHIGIA/SCOPERTO
1B Ammanchi Cassa R.C. Patrimoniale	<u>Ammanchi Cassa:</u> € 10.000 per anno e per sinistro <u>R.C. Patrimoniale:</u> € 75.000 per anno e per sinistro	€ 103,00	€ 82,00	€ 62,00	€ 37,00	R.C. AMMANCHI DI CASSA
2B Ammanchi Cassa R.C. Patrimoniale	<u>Ammanchi Cassa:</u> € 15.000 per anno e per sinistro <u>R.C. Patrimoniale:</u> € 100.000 per anno e per sinistro	€ 137,00	€ 102,00	€ 83,00	€ 55,00	1° sinistro: Nessuna franchigia 2° sinistro: € 80,00 Dal 3° sinistro: € 155,00
3B Ammanchi Cassa R.C. Patrimoniale	<u>Ammanchi Cassa:</u> € 20.000 per anno e per sinistro <u>R.C. Patrimoniale:</u> € 100.000 per anno e per sinistro	€ 156,00	€ 115,00	€ 97,00	€ 65,00	Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% con un minimo di € 125,00 e un massimo di € 3.000,00

* Defezioni di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti

* Defezioni di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti

¹ Per la descrizione delle coperture v. paragrafo **REALE MUTUA - R.C. PERDITE PATRIMONIALI: DESCRIZIONE COPERTURE** a pagina 8

COPERTURA R.C. AMMANCHI DI CASSA E R.C. PATRIMONIALE TRIMESTRALE

(per esempio per il personale assunto a Tempo Determinato, con Contratto di Somministrazione o che nel corso dell'anno prevede di andare in pensione, in esodo o in maternità)

OPZIONE	Massimale per sinistro e anno assicurativo	PREMIO valido per un trimestre, dalle ore 24 dalla ricezione del bonifico al broker e per i 90 giorni successivi con scadenza massima al 31/12/2025	FRANCHIGIA/SCOPERTO	
TRIM B Ammanchi Cassa R.C. Patrimoniale	<u>Ammanchi Cassa:</u> € 10.000 per anno e per sinistro <u>R.C. Patrimoniale:</u> € 75.000 per anno e per sinistro	€ 49,00	R.C. AMMANCHI DI CASSA 1° sinistro: Nessuna franchigia 2° sinistro: € 80,00 Dal 3° sinistro: € 155,00	R.C. PATRIMONIALE Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% con un minimo di € 125,00 e un massimo di € 3.000,00

REALE MUTUA: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE

OPZIONE	Massimale per sinistro e anno assicurativo	Premio 01/01/26 31/12/26	Premio 01/04/26 31/12/26	Premio 01/07/26 31/12/26	Premio 01/10/26 31/12/26	FRANCHIGIA/SCOPERTO
1C R.C. Patrimoniale	€ 150.000 per anno e per sinistro	€ 75,00	€ 58,00	€ 54,00	€ 37,00	Per ogni sinistro R.C. Patrimoniale si applica uno scoperto del 10% con un minimo di € 150,00 e un massimo di € 3.000,00
2C R.C. Patrimoniale	€ 260.000 per anno e per sinistro	€ 95,00	€ 77,00	€ 61,00	€ 45,00	
3C R.C. Patrimoniale	€ 520.000 per anno e per sinistro	€ 150,00	€ 117,00	€ 84,00	€ 57,00	
4C R.C. Patrimoniale	€ 1.000.000 per anno e per sinistro	€ 200,00	€ 157,00	€ 110,00	€ 63,00	
5C R.C. Patrimoniale	€ 2.000.000 per anno e per sinistro	€ 250,00	€ 194,00	€ 130,00	€ 74,00	
6C R.C. Patrimoniale	€ 3.000.000 per anno e per sinistro	€ 385,00	€ 297,00	€ 225,00	€ 149,00	

COPERTURA R.C. PATRIMONIALE TRIMESTRALE

(per esempio per il personale assunto a Tempo Determinato, con Contratto di Somministrazione o che nel corso dell'anno prevede di andare in pensione, in esodo o in maternità)

OPZIONE	Massimale per sinistro e anno assicurativo	PREMIO valido per un trimestre, dalle ore 24 dalla ricezione del bonifico al broker e per i 90 giorni successivi con scadenza massima al 31/12/2025	FRANCHIGIA/SCOPERTO
TRIM C R.C. Patrimoniale	€ 200.000 per anno e per sinistro	€ 35,00	Per ogni sinistro R.C. Patrimoniale si applica uno scoperto del 10% con un minimo di € 150,00 e un massimo di € 3.000,00

CONTRATTI MISTI – GLOBAL ADVISOR

AMINTA REAL MUTUA PERIODO	MASSIMALE LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO		MASSIMALE LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO	
	€ 200.000 x anno € 100.000 x sinistro	€ 500.000 x anno € 250.000 x sinistro	201	350
01/01/26 31/12/26			115	195
01/07/26 31/12/26				

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO: Franchigia € 500 – Scoperto 10% massimo € 5.000

REALE MUTUA - R.C. AMMANCHI DI CASSA: ESCLUSIONI

Le garanzie prestate per la R.C. Ammanchi di Cassa sono valide ad esclusione di:

fatto penalmente perseguitabile, infedeltà e dolo dell'assicurato - furto, rapina ed estorsione, furto con destrezza, smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori, incendio - ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat, casseforti, cassetti automatici e delle misure di sicurezza vigenti - ammanchi relativi a banconote risultate false - perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa" - sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere.

REALE MUTUA - R.C. PERDITE PATRIMONIALI: DESCRIZIONE COPERTURE (desunto dalle Condizioni di polizza)

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati (impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti alla FISAC-CGIL) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori professionali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti, anche al di fuori della sede, nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata e secondo quanto previsto dal CCNL di categoria.

La garanzia copre unicamente i casi di colpa grave (art. 5 della Legge n° 190 del 1985) e opera quando l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno a terzi, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente. La Società si obbliga anche a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature e/o impianti in uso agli Assicurati.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

- i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria
- le operazioni con l'estero e le operazioni di cambio
- le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi e altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni
- la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari
- le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibile" (Art. 2 comma 152 D.L. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del MEF) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato fino ad un massimale di € 20.000 per anno ed € 5.000 per sinistro.
- errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Tale estensione è valida qualora il dipendente sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista dalle leggi e regolamenti
- rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti
- violazioni della normativa sulla privacy